

Prof.ssa Marilisa D'Amico

*(Ordinario di diritto costituzionale
nell'Università degli Studi di Milano -
Componente del Consiglio di Presidenza
della Giustizia amministrativa)*

Camera dei Deputati, Commissione Giustizia – 14 dicembre 2017

Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura (A.C. 4512)

Sommario: 1. Una premessa: il contesto normativo e di fatto in cui si inserisce la proposta di legge; 2. I principi affermati dalla Corte costituzionale sulla portata e i limiti delle azioni positive; 3. Le proposte elaborate sino ad oggi per risolvere il problema; 4. Una valutazione sulla legittimità e l'impatto del disegno di legge

1. Una premessa: il contesto normativo e di fatto in cui si inserisce la proposta di legge

Il progetto di legge si inserisce nel quadro normativo che regola l'elezione dei 16 membri "togati" del Consiglio superiore della magistratura.

Non è quindi qui la sede per soffermarsi sulle modalità di selezione dei membri "laici", sia perché questione non toccata dal progetto in esame sia perché ragionarne implicherebbe riflessioni specifiche, che dovrebbero tenere debitamente conto della circostanza che la competenza in quel caso spetta al Parlamento in seduta comune.

Oggi l'elezione dei magistrati alla carica di Consigliere del Csm è regolata dalla legge n. 195 del 1958, per come modificata con legge n. 44 del 2002, che prevede un sistema maggioritario uninominale distinto in tre collegi nazionali, ciascuno dei quali riguardante: a) l'elezione di 10 magistrati con funzioni di giudice di merito; b) l'elezione di 4 magistrati con funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito; c) l'elezione di 2 magistrati con funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la Corte di cassazione.

Le candidature sono sostenute da gruppi di magistrati (minimo 25 magistrati, massimo 50). Una volta presentate le candidature, queste vengono distribuite in 3 elenchi, ciascuno dei quali corrispondente alle 3 categorie di magistrati da eleggere.

Il magistrato elettore, dunque, si vede oggi consegnate 3 schede, potendo esprimere una sola preferenza in relazione a ciascuno dei 3 collegi nazionali.

Come attestano anche i dati riportati nella scheda di lettura *dossier* n. 629 fornita dalla Commissione, l'applicazione di queste regole, scevre di qualsivoglia

considerazione sull'impatto di genere prodotto, hanno impedito di fatto alle donne di partecipare in modo numericamente significativo alla composizione dell'organo di auto-amministrazione della Magistratura.

Considerando le consiliature che si sono succedute dal 2000 ad oggi, si registrano:

- Consiliatura 2002/2006 => 1 donna magistrato
- Consiliatura 2006/2010 => 4 donne magistrato
- Consiliatura 2010/2014 => 2 donne magistrato
- Consiliatura 2014/2018 => 1 donna magistrato

Inutile dire che il Parlamento, per parte sua, ha contribuito scarsamente a riequilibrare la composizione del Csm sotto il profilo del genere (si pensi che prima di questa consiliatura, nel 2010, il Parlamento eleggeva solo uomini); il che, sia consentito, non può oggi non essere sottolineato. Se questo Parlamento intende responsabilmente spendersi per vincolare normativamente i magistrati a scegliere i propri rappresentanti al Csm in una prospettiva *gender-conscious*, non ci si può che aspettare altrettanta responsabilità in tutti gli appuntamenti in cui è previsto che sia questo stesso Parlamento ad esprimere una componente del Csm.

Ciò considerato, occorre brevemente ricordare anche i dati relativi alla (scarsa) presenza femminile nei ranghi della Magistratura ordinaria.

Non sembri divagazione priva di significato ai fini che ci interessano più direttamente. È vero che il progetto di legge di cui si discute oggi mira a incrementare la componente femminile nel Csm, ma, se ne è certi, esiste tra i due aspetti una relazione. D'altra parte è la stessa scheda *dossier* fornita dalla Commissione a ricordare questi dati, che evidentemente si ritiene importante valutare ai fini della scelta legislativa in discussione.

Traggo anche io i dati dall'ufficio statistico del CSM, raccolti nel Documento "Distribuzione per genere del personale di magistratura", aggiornato al marzo del 2017.

Ebbene, dal Documento si ricava che i magistrati in organico sono 9.408, e che 4.900 di loro sono donne. Le donne magistrato, quindi, sono più della metà (52%). Peraltro, l'età media delle donne è più bassa di quella degli uomini.

Se si guarda ai dati che riguardano i magistrati ordinari in tirocinio (i MOT) la divaricazione di genere aumenta ancora. Su 666 unità, 411 sono donne (62%).

Si tratta di numeri davvero notevoli, soprattutto se confrontati a quelli del 1965, quando, a distanza di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 33 del 1963, le donne parteciparono per la prima volta a un concorso per entrare in magistratura: le vincitrici costituivano solo il 6% del totale.

Come purtroppo prevedibile, però, la situazione cambia quando la lente viene puntata sulle cariche di vertice, ovvero sugli incarichi direttivi e semidirettivi.

- Incarichi direttivi: uomini 73,95% - donne 26,05%
- Incarichi semidirettivi: uomini 63,65% - donne 36,35%.

La divaricazione a questi livelli cresce ulteriormente nell'ambito degli incarichi direttivi requirementi. Qui le donne si fermano a quota 19%.

Il Documento rilasciato dal CSM dà conto anche degli incarichi direttivi e semidirettivi assegnati nel corso dell'attuale consiliatura.

- Incarichi direttivi: uomini 74% - donne 26%
- Incarichi semidirettivi: uomini 62% - donne 38%

Il Documento segnala come significativo, e in effetti lo è, che in molti casi l'assegnazione di incarichi direttivi comporta il trasferimento del magistrato ad altro distretto rispetto a quello di provenienza. Non solo. Il dato evidenzia come nella più parte dei casi sono gli uomini ad aver cambiato sede, mentre le donne che raggiungono il vertice e che si spostano di distretto sono solo il 19%.

Cosa ci dicono questi dati?

Che le donne sono ormai più degli uomini in magistratura, che tendenzialmente sono più giovani (dunque vincono il concorso prima degli uomini), che nelle ultime tornate concorsuali la percentuale di donne vincitrici è salita ulteriormente. Ma i dati ci dicono anche che le donne faticano ancora a raggiungere le posizioni apicali, in particolare a ricoprire i ruoli direttivi e semidirettivi della magistratura requirente, che probabilmente una parte (ma solo una parte, si badi) del problema sta nella difficoltà che le donne hanno ancora oggi di accettare incarichi che comportino spostamenti di sede.

Più in generale, quindi, si può dire che rimane il problema della difficoltà delle donne di conciliare i tempi di vita e lavoro.

Per questo sicuramente ritengo apprezzabile la delibera del 24 luglio 2014, approvata durante la scorsa consiliatura, e con la quale si proponevano più interventi:

- favorire la flessibilità della gestione del carico di lavoro e l'auto-organizzazione del lavoro, al fine di facilitare la conciliazione famiglia-lavoro;
- promuovere l'utilizzo dei moderni strumenti tecnologici (es: fax, firma digitale, email) per il lavoro a casa;
- istituire asili-nido sui luoghi di lavoro;
- affinare il sistema di selezione dei dirigenti, valorizzando maggiormente le esperienze professionali maturate nella giurisdizione e negli uffici giudiziari, tenendo conto della minore mobilità che caratterizza il percorso professionale delle donne e che non deve rappresentare un indiretto fattore di discriminazione;
- rinnovare periodicamente un monitoraggio ragionato sul tema;
- adottare misure materiali di sostegno e facilitazione della dimensione familiare, favorendo altresì la salvaguardia dell'unità dei nuclei familiari garantendo la piena funzionalità degli uffici.

Ma la strada da fare su questo terreno è ancora lunga. E non ci si può nascondere come non sia affatto secondario ai fini di una concretizzazione delle misure necessarie a consentire alle donne di avere effettive opportunità per raggiungere i vertici della Magistratura la composizione dell'organo che prende le decisioni relative alla loro carriera.

Sono consapevole della difficoltà di dimostrare “scientificamente” l’assunto in forza del quale un collegio tendente al riequilibrio di genere nella propria composizione assume decisioni migliori, o quantomeno più attente all’impatto prodotto sulle donne. Mi limito allora a ricordare alcune circostanze di fatto.

Nel 1995 la Corte costituzionale dichiarò illegittime tutte le norme introdotte dal legislatore per riequilibrare il genere nelle Assemblee elettive. In quel Collegio non era presente nemmeno una donna.

Nel 2003 la Corte costituzionale, con una decisione *overruling*, salvò una norma antidiscriminatoria non così dissimile da quelle bocciate nel 1995. In quel Collegio sedeva anche una donna, Fernanda Contri, prima Giudice donna in Corte.

Nel 2012 la Corte ha pronunciato una sentenza importantissima in materia di pari opportunità, che ha avuto la forza di affermare che la discrezionalità politica può essere limitata per effetto di un parametro normativo sovraordinato, il principio di parità fra i sessi, il quale vincola la discrezionalità politica in una cornice che lo Stato deve rispettare alla luce del principio di legalità. In quel Collegio era presente una donna, la Giudice Marta Cartabia, relatrice e redattrice della sentenza.

Potrei fare ancora molti esempi per dimostrare come non sia affatto ininfluenza la composizione di un organo sotto il profilo del genere rispetto alle decisioni che assume.

Lo stesso dovrebbe valere per il CSM.

2. I principi affermati dalla Corte costituzionale sulla portata e i limiti delle azioni positive

Prima di esaminare i correttivi che intende introdurre questa proposta di legge, mi sembra decisivo un richiamo ai principi elaborati dalla Corte costituzionale nella propria giurisprudenza in materia di quote e misure antidiscriminatorie.

Nota è anzitutto l’affermazione elaborata dalla Corte per descrivere le azioni positive quale meccanismo attuativo del principio di uguaglianza sostanziale. Nella **sent. n. 109 del 1993** la Corte ebbe a descrivere le azioni positive come “*il più potente strumento a disposizione del legislatore, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate - fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) - al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportunità di inserimento sociale, economico e politico*”.

I limiti che il legislatore incontra nell’adottare simili strumenti normativi sono però ancora oggetto di discussione tra gli studiosi, e ciò perché la giurisprudenza costituzionale formatasi a riguardo si presta, in effetti, ad ambivalenti letture.

È vero che con la rigorosa **sent. n. 422 del 1995** (avente ad oggetto le quote di lista nell'ambito delle leggi elettorali) la Corte spazzò via tutte le disposizioni approvate allo scopo dal Parlamento anche sulla base della considerazione che *“misure quali quella in esame non appaiono affatto coerenti con le finalità indicate dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione, dato che esse non si propongono di “rimuovere” gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì di attribuire loro direttamente quei risultati medesimi”*, ma è anche vero che, successivamente, come già detto, la Corte è tornata sui suoi passi salvando una disposizione dal contenuto precettivo simile (**sent. n. 49 del 2003**). È poi altrettanto vero quella giurisprudenza si fondava sulla premessa – discutibile – che in materia elettorale troverebbe ingresso il solo principio di uguaglianza formale; premessa sulla quale la stessa Corte costituzionale è tornata, a riforma costituzionale approvata, nel 2010, quando ebbe finalmente ad ammettere che anche in materia elettorale *“Il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese”* (**sent. n. 4 del 2010**). Si tratta della decisione con la quale, come già messo in evidenza nella scheda *Dossier*, la Corte ha peraltro salvato il meccanismo della doppia preferenza di genere, ritenuto conforme tanto agli artt. 3 e 51 Cost. (non alterando quel meccanismo la parità di *chances* tra di candidati dell'uno o dell'altro sesso, essendo reciproco il condizionamento), quanto all'art. 48 Cost., (offrendo la norma una facoltà ulteriore all'elettore, quella di esprimere un secondo voto di preferenza, e limitandosi a sanzionare il mancato rispetto del meccanismo con l'invalidità di questo secondo voto).

All'esito di questa sinteticissima ricostruzione della giurisprudenza costituzionale rilevante, si potrebbe concludere che una parola definitiva sull'ammissibilità di azioni positive forti, miranti al risultato, ancora dalla Corte costituzionale non è stata pronunciata. Anzi, va dato atto del fatto che alcuni recenti pronunciamenti del Giudice amministrativo, dando peso decisivo alle argomentazioni contenute nella ormai risalente sentenza n. 422 del 1995, si sono attestati nel senso della inammissibilità di “quote di risultato” (mi riferisco, limitandomi a citarle, alla sent. Tar Lazio, n. 8333 del 2015, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con sent. n. 3414 del 2016, che hanno censurato la norma del Regolamento per l'elezione dei consigli degli ordini circondariali forensi, proprio perché non incidente *“a monte”* del procedimento elettorale, ma *“a valle”* del procedimento medesimo, essa imponendo che almeno un terzo dei consiglieri eletti appartenesse al genere meno rappresentato¹).

Il quadro va però completato con un doveroso richiamo alla **sent. n. 81 del 2012** della Corte costituzionale. Interrogata nell'ambito di un conflitto sulla decisione dei giudici amministrativi che avevano annullato la Giunta campana perché

¹ Cfr. art. 14, comma 7, del Decreto 10 novembre 2014, n. 170, attuativo della legge n. 247 del 2012.

irrispettosa dello Statuto regionale (che richiedeva un riequilibrio di genere nella composizione delle Giunte), la Corte ha infatti indirettamente salvato quel tipo di norme. È vero, la Corte si pronuncia per l'inammissibilità del ricorso della Regione Campania perché sostanzialmente chiedeva alla stessa un ulteriore grado di giudizio, ed è vero quindi che la Corte non entra nel merito della questione. Ma l'effetto della pronuncia e soprattutto le argomentazioni utilizzate confermano la bontà di norme statutarie che si propongono non già solo di favorire l'ingresso di donne nelle Giunte, ma di garantirlo.

Questa decisione, nel confermare la piena precettività di norme di tal fatta, al cospetto delle quali la discrezionalità degli organi politici, "*in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto*", è destinata a comprimersi, implicitamente sembrerebbe aver allora avallato la legittimità di misure forti, che intervengano in un ambito diverso da quello della rappresentanza politica.

È doveroso tenerne conto anche se, va specificato sin d'ora, il progetto di legge di cui ora discutiamo, volutamente, non si propone di incidere sul risultato della composizione del Csm, ma si limita a promuovere l'elezione di donne. È doveroso tenerne conto sia per valutare la legittimità di questo progetto di legge, sia, più in generale, per fornire a questa Commissione il quadro di riferimento nel quale ci si muove; un quadro che, a mio parere, potrebbe "tollerare" anche norme più audaci, proprio perché non siamo in un ambito delicato quale quello della rappresentanza politica.

3. Le proposte elaborate sino ad oggi per risolvere il problema

Tenuto conto di quanto detto, ricordo che già nel 2014, il Consiglio superiore della magistratura si era mosso per tentare di risolvere il problema, peraltro attraverso la proposta di introduzione di misure molto forti. Mi riferisco alla delibera del 2 aprile 2014, che, sulla base di una sapiente impostazione e di una consapevole ricostruzione delle tendenze evolutive del nostro ordinamento (legislative e giurisprudenziali) aveva proposto una correzione al sistema di elezione del CSM. E ciò al fine di prevedere vere e proprie "quote di risultato".

Più precisamente, la delibera richiedeva:

- 1) la doppia preferenza di genere nella elezione della componente togata;
- 2) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 per la componente togata;
- 3) la riserva di una quota minima di genere di 1/3 della componente laica.

Di diverso impatto sono invece le proposte avanzate nella primavera del 2016 dalla *Commissione ministeriale per le modifiche alla costituzione e al funzionamento del C.s.m.*², che già in premessa della Relazione presentata alla fine del proprio lavoro, ragionando di correzioni al sistema di elezione della componente togata dell'organo, ha espresso l'esigenza che esso risponda ad alcuni requisiti "*essenziali*", tra i quali "*il principio della parità di genere*". Nel prosieguo della Relazione vengono poi prospettate diverse modalità attuative del

² La Commissione, presieduta da Luigi Scotti, è stata istituita con Decreto del Ministro della Giustizia del 12 agosto 2015.

principio, che variano in considerazione del diverso sistema elettorale di volta in volta preso in considerazione.

Così, se si optasse per un meccanismo proporzionale con liste concorrenti, la misura antidiscriminatoria consisterebbe nella possibilità, per l'elettore, di esprimere anche una seconda preferenza, purché rivolta a candidato di sesso diverso rispetto a quello indicato con la prima.

Diversa la misura proposta, invece, nell'ambito di un sistema maggioritario a doppio turno necessario. Il primo turno, si spiega nella Relazione, serve a individuare i candidati, il secondo gli eletti. L'elettore, che si vede consegnare tre schede, dovrà votare per una coppia di candidati di genere diverso. Alla seconda fase di voto, invece, alla quale sono ammessi a partecipare i quattro candidati per ciascun genere e per ciascun collegio che abbiano riportato il maggior numero di voti, il voto si esprime con l'indicazione per ciascuna categoria di un solo candidato ed eventualmente di un secondo di genere diverso.

Un'altra opzione interessante proposta, sulla quale i componenti della Commissione hanno fatto convergere la propria preferenza, è di tipo "misto", con una prima fase di tipo maggioritario in collegi territoriali e una seconda di tipo proporzionale con liste concorrenti in collegio nazionale.

Alla prima fase di consultazione, l'elettore, che riceve tre schede, esprime il voto per il candidato di ciascuna categoria e può esprimere un secondo voto solo se di sesso diverso. Alla seconda fase, è ammesso un numero di candidati pari al quadruplo dei magistrati da eleggere per ogni categoria, ovviamente in ragione dei voti ricevuti. Se non viene rispettata la parità di genere tra i candidati selezionati, il sistema dovrebbe prevedere l'aggiunta di altri candidati del genere meno rappresentato che abbiano conseguito il più alto numero di voti tra i non ammessi.

A questo punto, il secondo turno di voto si svolge sulla base di liste che comprendono un numero di candidati sufficiente a garantire la parità di genere. Ancora una volta, infine, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio tra i sessi, il meccanismo previsto nella seconda tornata elettorale è la doppia preferenza di genere.

Come noto, queste pur apprezzabili proposte, non hanno però trovato ad oggi alcuna concretizzazione.

4. Una valutazione sulla legittimità e l'impatto del disegno di legge

Il progetto recante *Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di equilibrio tra i sessi nella rappresentanza dei magistrati presso il Consiglio superiore della magistratura* (A.C. 4512) non si propone di forzare il risultato attraverso la previsione di quote nell'ambito della componente togata del Csm, ma si limita a prevedere norme che incidono sulla presentazione delle candidature, sull'ordine di compilazione dell'elenco dei candidati, sul voto dell'elettore, col meccanismo della doppia preferenza di genere.

Più precisamente, e per sintesi, il progetto mira a:

a) consentire ai gruppi di magistrati abilitati a presentare le candidature, di proporre non già una per categoria - come è previsto oggi - ma due per ciascuna categoria. Questa facoltà è però fruibile solo alla condizione che si tratti di due candidati di sesso diverso.

=> la previsione mira evidentemente a incrementare il numero di donne candidate. Se i gruppi di magistrati presentatori vorranno avvantaggiarsi della facoltà loro attribuita per legge dovranno infatti farsi promotori di candidature di entrambi i generi. Inutile sottolineare che la preconditione perché una misura volta a favorire il riequilibrio tra i sessi funzioni è che il bacino dei candidati messi in competizione sia sufficientemente rappresentativo di donne e uomini.

Ciò premesso, ci si potrebbe anzi interrogare sulla circostanza che i gruppi di magistrati presentatori possano e non debbano presentare due candidature. C'è però anche da dire che il gruppo che non lo facesse correrebbe il rischio di vedere poi candidati magistrati di altri gruppi, e, con la previsione della doppia preferenza di genere, soprattutto il rischio che siano eletti magistrati riconducibili a quei gruppi.

b) imporre che le liste dei candidati dei 3 collegi nazionali (che sono il frutto dell'assemblamento delle diverse candidature presentate dai gruppi di magistrati) siano formate seguendo un ordine alternato per genere e, per ciascun genere, quello alfabetico.

=> la previsione, va detto, non produce un effetto normativo direttamente utile, nel senso che, essendo la competizione una competizione "aperta", dipendente dalle preferenze degli elettori, non sarà l'ordine in lista a determinare esso stesso l'esito della elezione.

Ciò non significa, però, che la previsione sia inutile. Anzi. Ritengo si tratti di un accorgimento importantissimo. Non occorre scomodare studi di politologia e sociologia per riconoscere l'importanza che ha, in qualsiasi competizione elettorale, la "visibilità" assegnata ai candidati. C'è anzi un armonico simbolismo nel testo di legge proposto. L'elettore avrà la possibilità di esprimere due preferenze, ricadenti su candidati di sesso diverso, ed attingerà, per la selezione, da un elenco che vede donne e uomini comparire alternati. Se è vero, come è vero, che la doppia preferenza di genere mira ad abituare l'elettore all'idea che si può votare sia per uomini sia per donne, a questo obiettivo contribuirà anche la modalità di presentazione all'elettore del bacino di candidati dal quale attingere.

c) consentire all'elettore di esprimere, per ciascun collegio, una o due preferenze, con l'obbligo di far ricadere il secondo voto su un candidato di sesso diverso al primo, pena l'invalidità della seconda preferenza.

=> sulla legittimità costituzionale di questa previsione mi pare non ci sia molto da dire dopo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 4 del 2010 (peraltro con riferimento alla ben più densa e problematica materia della rappresentanza politica).

Piuttosto, mi pare importante soffermarsi su una possibile obiezione relativa all'impatto che questa previsione potrebbe avere sull'annoso problema dell'influenza delle correnti nella elezione dei componenti togati del Csm (problema come noto non risolto con le correzioni intervenute nel 2002).

Il meccanismo della doppia preferenza di genere, non insistendo su un sistema proporzionale a liste concorrenti, ma su un sistema maggioritario a liste uniche su collegi nazionali sconta il rischio - si potrebbe dire, e si è detto (così già si sono espressi i rappresentanti dell'Anm) - di rafforzare la rappresentanza delle correnti più forti, le quali, organizzandosi per presentare attraverso gruppi sottoscrittori coppie di candidati di sesso diverso (il c.d. ticket), avrebbero la possibilità di (quasi) raddoppiare il numero degli eletti a loro riferibili. È un'obiezione seria, che va naturalmente presa sul serio.

Mi domando, però, se siamo certi che questo sarà l'effetto del meccanismo introdotto.

Molto in effetti dipenderà da come gli elettori magistrati recepiranno e interpreteranno questa facoltà loro attribuita dalla legge, quella cioè di esprimere una seconda preferenza: se cioè come un voto per "consolidare" la rappresentanza di una certa corrente (aderendo quindi alla proposta di ticket della propria associazione di riferimento) o, esattamente all'opposto, per scegliere del tutto liberamente un secondo candidato indipendentemente dalle logiche di corrente. Come a dire che se con la prima preferenza - volendo seguire un dato di realtà che purtroppo si fatica a scardinare - , il magistrato potrebbe tendere a dare un voto di "fedeltà", con la seconda preferenza potrebbe invece ritenersi libero da qualsivoglia condizionamento *lato sensu* "politico", e far ricadere la propria scelta sul candidato o la candidata tecnicamente e professionalmente più apprezzabile.

La legge, peraltro, determinando un ampliamento delle candidature, introduce un elemento di novità interessante, che potrebbe di per sé rendere meno "controllabile" il voto dei magistrati da parte delle correnti. Già oggi le grandi correnti faticano a controllare il voto della propria base elettorale, perché devono essere in grado di evitare la concentrazione dei voti su un solo candidato (quando ne hanno un altro o altri da far eleggere). L'incremento del numero di candidature che porterà questa legge renderà questa operazione ancora più complicata e dall'esito incerto, soprattutto nei collegi in cui si eleggono più magistrati (giudici di merito e pm).

d) prevedere che in caso di parità di voti tra candidati di sesso diverso, prevalga il candidato appartenente al genere meno rappresentato nel precedente Csm.

=> si tratta di una previsione forte, perché determina essa stessa il risultato (ovverosia l'assegnazione del posto al candidato che appartenga ad un determinato sesso). Per le ragioni che si sono già indicate in premessa, tuttavia, non siamo in presenza di una misura problematica dal punto di vista del rapporto con gli artt. 3 e 51 Cost. E ciò sia perché, come si diceva, si potrebbe oggi sostenere l'ammissibilità di azioni positive forti nell'ambito di settori diversi da

quello della rappresentanza politica, sia, soprattutto, perché stiamo ragionando di una disposizione in sé forte ma dall'impatto del tutto minimo (data l'improbabilità della situazione descritta in norma). D'altra parte, ordinariamente si applica il criterio dell'età 'professionale', essendo favorito il candidato con maggiore anzianità di servizio. Nessuno avanza il dubbio, tuttavia, che siamo in presenza di un criterio discriminatorio, essendo necessario, in qualsiasi meccanismo elettorale che preveda l'espressione di preferenze, l'individuazione da parte del legislatore di un criterio residuale da applicare in caso di parità di consensi.

In conclusione, si può dire che, probabilmente, il sistema ideale è un sistema che ripensi interamente il procedimento di elezione dei componenti togati del Csm. Ma nella difficoltà di arrivare a quel risultato, la proposta di legge qui in condirezione dovrebbe essere valutata con interesse.

Ed è senz'altro già positivo il fatto che in Parlamento si sia aperto un dibattito in argomento e che sia stata riconosciuta una esigenza: quella cioè di scardinare le logiche che ancora oggi tengono le donne lontane da un organo costituzionale con poteri tanto importanti, e nel quale, dunque, è fondamentale siano rappresentati entrambi i generi. Pensando poi al ruolo centrale assunto dal Giudice nel nostro Stato costituzionale, appare ancora più importante il raggiungimento di un equilibrio nella composizione dell'organo che, appunto, rappresenta i giudici e ne tutela l'autonomia e l'indipendenza.